

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona di Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Domenico Casalino, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Consip”,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, la Corte dei Conti, di seguito per brevità anche “*Amministrazione o Cdc*”, ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse dell’Amministrazione per la prestazione dei servizi di manutenzione hardware delle componenti IT della Corte dei conti e dei servizi professionali collegati;
- l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **3687870E95**.
- le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI; inoltre, dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta) sono pari a zero;
- il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S” .
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.



- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) servizio di manutenzione sui Sistemi IT della Cdc;
 - b) servizi professionali.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 12 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 14 S e 12 G.
5. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la Sede centrale e operativa del Servizio per la Gestione del Centro unico dei Servizi della Corte dei conti sita in Roma, in Via A. Baiamonti 25, nonché presso le sedi periferiche romane e provinciali della Cdc, dettagliatamente indicate nel Capitolato tecnico al paragrafo 2.2.
6. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 l'Ing. Giuseppe Spoto.
7. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, il Dott. _____.



ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. I servizi di cui al precedente art. 1S comma 1, avranno efficacia a decorrere dalla data riportata nella “Dichiarazione di inizio dei servizi” che sarà comunicata, tramite lettera formale, dal Committente al Fornitore entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto ed avranno termine trascorsi **36 (trentasei) mesi** dalla data riportata nella “Dichiarazione di inizio dei servizi” stessa.
2. Ai sensi di quanto statuito dall’art 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 l’attivazione dei servizi dovrà comunque avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell’art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA

1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell’Amministrazione.
3. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.



4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. L'impresa è tenuta a comunicare a Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti).
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.



8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 14 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa indica quale **Responsabile unico del Contratto** il Sig. _____, con la responsabilità di gestire e risolvere tutte le problematiche descritte in dettaglio nel capitolo 3 del Capitolato tecnico, affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano farvi riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa indica quale **Responsabile tecnico per l'erogazione dei servizi** il Sig. _____, con la responsabilità di coordinare, dal punto di vista operativo, tutte le attività legate ai servizi oggetto del capitolato tecnico.
3. L'Impresa dovrà comunicare al Committente il numero di telefono e l'e-mail con i quali contattare le figure professionali di cui ai precedenti comma 1 e 2, il cui ruolo potrà essere assunto anche dalla medesima persona.
4. Il Responsabile unico del Contratto ed il Responsabile tecnico per l'erogazione dei servizi parteciperanno agli incontri trimestrali con il Committente per comunicare gli aggiornamenti sullo stato dei servizi erogati e per condividere ogni eventuale



azione correttiva necessaria al rispetto dei livelli di servizio (LdS) previsti. Tali incontri avverranno almeno quindici giorni lavorativi successivi al trimestre da analizzare, in data da concordare via mail tra le parti.

5. L'Impresa, tramite il Responsabile unico del contratto è tenuta a consegnare in formato elettronico il report "SAL" con l'indicazione dello stato di avanzamento dei singoli servizi erogati nel periodo di cinque giorni lavorativi, antecedenti la data concordata per gli incontri trimestrali, pena l'applicazione delle penali. Per quanto riguarda, in particolare, il servizio di manutenzione, dovranno essere indicati:
 - lista degli interventi effettuati sui sistemi/apparecchiature;
 - report statistici sul servizio erogato in funzione dei LdS richiesti.
6. Durante gli incontri trimestrali, pena l'applicazione delle penali, il Fornitore consegnerà in formato elettronico i "Rapporti di fine intervento" di cui al successivo art. 9 S, comma 16 sottoscritti dall'Amministrazione.
7. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
8. L'Impresa riconosce alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
9. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 8 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
10. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
11. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
12. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 9, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
13. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G delle



“Condizioni generali dello schema di contratto” d’importo pari all’ 1% (uno per cento) della stessa. L’Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Capitolato tecnico.

14. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni rese volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno effettuate entro 20 giorni dall’ultimazione delle prestazioni.
3. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall’art 220 e dall’art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
5. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà risolta l’anomalia stessa.
6. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, entro 3 giorni dal riscontro dell’anomalia. Successivamente a tale termine, la Consip procederà all’applicazione della penale di cui al successivo art.11 S comma 17.
7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
8. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Consip potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall’Impresa.
9. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ARTICOLO 9 S



SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI IT

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione "on-site" dettagliatamente descritto al paragrafo 3.1 del Capitolato tecnico dei Sistemi IT della Cdc riportati nel paragrafo 2.3 del Capitolato tecnico, con i Lds nello stesso indicati e riportati al successivo comma 10 come comunicati dalla Consip nella "Dichiarazione di inizio dei servizi" di cui al precedente art. 2 S.
2. La manutenzione comprende ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale o fermo delle apparecchiature che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
3. L'impresa prende atto ed accetta che nel corrispettivo versato per il servizio di manutenzione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla manodopera, parti di ricambio, materiali di consumo, ritiro, imballaggio, riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature installate.
L'Impresa si impegna a fornire le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite e di primaria qualità e nuove di fabbrica - senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione; l'Impresa si impegna a ritirare le parti sostituite e ne acquisisce la proprietà.
4. La Consip e/o l'Amministrazione, segnaleranno all'Impresa il presentarsi dei malfunzionamenti dei Sistemi IT, la necessità di pianificazione di un intervento sulle suddette apparecchiature mediante chiamata telefonica al Call Desk, attivo H24, sette giorni su sette, per 365 giorni l'anno, con numero verde _____, messo a disposizione dall'Impresa (a risposta diretta di un operatore, senza ausilio di segreterie telefoniche o sistemi differenti). L'impresa prende atto ed accetta che l'orario di effettuazione della chiamata da parte del Committente è da considerarsi come l'ora di "apertura della chiamata" (ticket). Nel caso il Call Desk non fosse disponibile la Consip/amministrazione segnalerà tale disservizio all'Impresa tramite una comunicazione via mail il cui orario di invio servirà per il calcolo di eventuali penali di cui al successivo art. 11 S.
5. Qualora l'orario di apertura della chiamata, relativa ad un sistema/apparecchiatura, di cui al precedente comma, non fosse compreso nell'intervallo temporale del livello di servizio previsto (di cui al successivo comma 7) così come indicato sul Capitolato Tecnico, si assumerà come orario di apertura della chiamata l'inizio dell'orario di servizio assegnato, immediatamente successivo.
6. Il Committente si impegna a comunicare al Fornitore, contestualmente all'invio della Dichiarazione di inizio dei servizi, di cui al precedente Art. 2 S comma 1, la lista aggiornata dei sistemi/apparecchiature di proprietà della Corte dei conti, denominata **Lista degli apparati**, con le seguenti indicazioni:



- sistema/apparecchiatura;
- tipologia, modello e marca;
- serial number (o altro identificativo dell'hardware) e, ove possibile, i serial number (o altro identificativo dell'hardware) di tutti i moduli che lo compongono;
- LdS;
- sede;

oltre alla relativa **classe** di appartenenza di ogni singolo sistema/apparecchiatura che verrà assegnata dalla Consip/Amministrazione in base al corrispondente valore economico come meglio descritto nel par. 3.1 dell'Allegato 4 - Capitolato Tecnico. Successivamente al primo invio, il Committente inoltrerà con cadenza mensile la **Lista degli apparati** da mantenere con tutte le indicazioni di cui sopra.

7. Il fornitore prende atto ed accetta che ogni sistema/apparecchiatura di proprietà della Corte dei conti, anche di tipologia differente rispetto a quanto indicato al paragrafo 2.3 del capitolato tecnico (quali ad es. videocamere di sorveglianza, monitor TV, macchine fotografiche, sistema di controllo accessi, ecc.), potrà essere inserito o rimosso all'interno del servizio di manutenzione durante il periodo di efficacia del contratto.
8. Per quanto attiene la riduzione, il fornitore prende atto ed accetta che il decremento verrà comunicato mediante apposita comunicazione scritta da parte della Consip, inviata all'Impresa con tre mesi di preavviso. Ciò comporterà dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di uscita del servizio di manutenzione, la detrazione del canone di pagamento dell'apparecchiatura dimessa all'importo da corrispondere all'Impresa relativo al trimestre di riferimento.
9. Per quanto attiene l'inserimento di ogni tipo di sistema/apparecchiatura che Consip, per conto dell'Amministrazione, acquisterà nel periodo di efficacia contrattuale, il fornitore prende atto ed accetta che l'ampliamento verrà comunicato mediante apposita comunicazione scritta, inviata al Fornitore con un mese di preavviso. La Consip attribuirà i livelli di servizio prescelti. Ciò comporterà, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di inserimento nel servizio di manutenzione l'aggiunta del canone di pagamento della nuova apparecchiatura, all'importo da corrispondere all'Impresa relativo al trimestre di riferimento.
10. Il fornitore prende atto ed accetta che il livello di servizio (LdS) di ogni singolo sistema/apparecchiatura verrà assegnato dalla Consip/Amministrazione in base ai tempi richiesti d'intervento "on-site" e di ripristino, secondo quanto indicato nella tabella di seguito.

Livello di servizio	Orario di servizio(*)	Tempi di intervento	Tempi di ripristino
LdS1	Lunedì - Venerdì 8.00 - 18.00 Sabato 8.00 - 13.00	4 ore lavorative	8 ore lavorative



LdS2	Lunedì - Venerdì 8.00 - 18.00	8 ore lavorative	16 ore lavorative
LdS3	Lunedì - Venerdì 8.00 - 18.00	24 ore lavorative	24 ore lavorative

In ragione della classe e del livello di servizio assegnato ad ogni sistema/apparecchiatura verrà corrisposto il relativo canone di manutenzione.

11. A seguito del malfunzionamento e/o del fermo dei Sistemi IT della Cdc, qualora l'Impresa non intervenga entro i termini di cui al precedente comma 10, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
12. A seguito del malfunzionamento e/o del fermo dei Sistemi IT della Cdc, qualora il ripristino della loro funzionalità non intervenga entro i termini previsti dal Capitolato Tecnico, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
13. L'Impresa si impegna ad apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dei Sistemi IT della Cdc e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni. Le parti fornite dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia.
14. Ove il ripristino della piena funzionalità dei Sistemi IT della Cdc richieda un tempo superiore a quello stabilito al comma 10 del presente articolo, ovvero comporti il trasferimento dell'apparecchiatura malfunzionante in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione, l'Impresa, previa comunicazione alla Amministrazione e alla Consip, dovrà provvedere, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione dell'apparecchiatura stessa - e delle apparecchiature funzionalmente collegate se malfunzionanti - con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali; tale soluzione è da considerarsi sempre e comunque provvisoria e non svincola l'Impresa dall'obbligo di fornire il sistema (o la componente) richiesto per la riparazione. L'Impresa dovrà quindi intervenire nuovamente per operare la corretta sostituzione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ripristino temporaneo del servizio, verbalizzato nel Rapporto di fine intervento (di cui al successivo comma 16), e nei modi stabiliti dalla Consip/Amministrazione al fine di non creare ulteriori disservizi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S.
15. Qualora la piena funzionalità dei Sistemi IT della Cdc non fosse ripristinata entro i termini di cui al comma 10 del presente articolo, la Consip avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari, addebitando all'Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 S. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l'intervento si riterrà concluso al momento della comunicazione all'Impresa da parte di Consip dell'intenzione di avvalersi dell'intervento di terzi.
16. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatto dal tecnico che ha eseguito l'intervento il "Rapporto di fine intervento", mediante il quale l'Impresa dovrà mantenere traccia delle azioni intraprese al fine di consentire all'Amministrazione la verifica dell'attività svolta. Il "Rapporto di fine intervento"



dovrà essere firmato dallo stesso tecnico e dal referente dell'Amministrazione per accettazione. Una copia dovrà essere consegnata al referente dell'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a presentare il "Rapporto di fine intervento" secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.

17. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip per ogni tipo di sistema/apparecchiatura, ove è già stato prestabilito il rispettivo livello di servizio (LdS1, LdS2, LdS3), si riserva di modificare, in ogni momento del periodo di efficacia contrattuale e per il periodo di tempo che Consip e/o l'Amministrazione ritenga opportuno, categoria di livello di servizio.
18. Tutti i sistemi/apparecchiature inseriti nel contratto di manutenzione verranno presi in carico dall'Impresa completi di tutte le loro componenti; l'aggiunta di un modulo, di una scheda o di una qualsiasi componente hardware ad un sistema inserito nel servizio di manutenzione, non comporterà alcuna variazione del canone di manutenzione dell'apparato stesso. Il nuovo componente verrà preso in carico dall'Impresa che ne assicurerà la manutenzione unitamente a tutte le altre componenti.
19. Entro 5 giorni dalla data di inizio dei servizi, di cui al precedente art. 2, comma 1, il Fornitore consegnerà l'elenco del personale tecnico incaricato del servizio di manutenzione (**Team di manutenzione**) ed i relativi curricula, dando evidenza per ogni componente del team dello skill tecnico professionale.
20. Per quanto riguarda la manutenzione preventiva, l'Impresa si impegna, limitatamente ai sistemi server, agli apparati di rete ed a quelli di sicurezza a proporre e concordare con il Committente interventi (regolazioni, controlli, sostituzioni) finalizzati all'ottimizzazione ed all'aggiornamento delle apparecchiature. Nell'ambito della manutenzione preventiva è previsto il servizio di aggiornamento del firmware relativamente agli apparati hardware e d'installazione di patches correttive sugli stessi. Il Fornitore consegnerà, entro 7 giorni lavorativi dall'inizio di ogni mese, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S, il report di "Manutenzione preventiva" secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.
21. Il Fornitore si impegna a rendere disponibili, entro due mesi dalla richiesta effettuata dalla Consip/Amministrazione, i seguenti strumenti come meglio individuati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.2.3: un Portale web; un Sistema di controllo dei livelli di servizio; un Sistema di monitoraggio proattivo dei sistemi/apparecchiature; un Portale self-ticketing; l'integrazione del sistema di gestione Trouble Ticket System (TTS) del Fornitore con quello utilizzato in Corte dei conti (attualmente BMC Remedy), pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.11 S.
22. Il Fornitore si impegna a garantire il controllo on-site dei sistemi/apparecchiature di cui al Capitolato Tecnico al paragrafo 2.3. da parte del personale tecnico, con una frequenza di due volte a settimana pena l'applicazione delle penali di cui all'art.11 S.



ARTICOLO 10 S

SERVIZI PROFESSIONALI

1. La Consip/Amministrazione potrà richiedere l'erogazione del servizio di supporto specialistico per lo sviluppo e l'evoluzione delle configurazioni dei sistemi/apparecchiature della Corte dei conti erogato da un Sistemista senior.
2. Il fornitore si impegna ad eseguire, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività:
 - il supporto alla progettazione per l'evoluzione delle architetture dei sistemi;
 - l'assistenza post installazione, mediante affiancamento al personale tecnico dell'Amministrazione allo scopo di realizzare uno skill-transfert;
 - l'installazione, la configurazione e la personalizzazione del software necessario al corretto funzionamento del nuovo hardware installato.
3. Il fornitore si impegna a rilasciare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio (tramite mail) della richiesta di Consip/Amministrazione un piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S, che riporti l'indicazione della descrizione dell'attività, durata, documentazione tecnica, Curriculum vitae della risorsa coinvolta ed impegno (in termini di giornate/persona).
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip/Amministrazione. In caso di mancata approvazione, la Consip/Amministrazione comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrente dalla suddetta comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S.
5. La Consip/Amministrazione procederà alla valutazione dell'intervento ed, in caso di approvazione dell'intervento, l'Impresa produrrà un apposito "Resoconto attività" con l'indicazione del tipo e dell'impegno (in giorni/persona) dell'intervento stesso, propedeutico alla relativa fatturazione, di cui al successivo art. 13 S, comma 2; in caso di non approvazione dell'intervento, l'Impresa dovrà adoperarsi al fine di raggiungere quanto previsto nel piano di lavoro, pena il mancato riconoscimento dell'impegno stimato. L'eventuale impegno aggiuntivo non sarà riconosciuto economicamente, se non diversamente comunicato dalla Consip/Amministrazione.

ARTICOLO 11 S

PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del report "SAL", di cui all'art. 7 S, comma 5, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei "Rapporti di fine intervento", di cui all'art. 7 S comma 6, relativi al trimestre oggetto di valutazione, da calcolarsi a partire dalla data degli incontri trimestrali, di cui all'art. 7S, comma 4, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).



3. Per ogni intervallo temporale di non disponibilità del servizio di Call Desk, formalizzato dalla comunicazione via mail di cui all'art. 9 S, comma 4, la Consip calcolerà la sommatoria delle ore solari di indisponibilità ed applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.
4. Nell'ambito del servizio di manutenzione "on site", di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", comma 1, la Consip, in caso di ritardato intervento o ritardato ripristino, calcolerà la sommatoria delle ore solari di ritardo relative ai servizi, di cui al precedente art. 9 S comma 10, ed applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo all'attività, di cui all'art. 9 S, comma 14, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo all'attività, di cui all'art. 9 S, comma 15, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo all'attività, di cui all'art. 9 S, comma 19, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo all'attività, di cui all'art. 9 S, comma 20, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna di quanto previsto all'art. 10 S commi 3 e 4 e la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della documentazione contenente l'elenco dei sistemi/apparecchiature presenti in magazzino, di cui al paragrafo 3.2.1 dell'Allegato 4 - Capitolato tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
11. La Consip si riserva di applicare una penale pari a € 5.000,00 = (cinquemila/00) qualora durante la visita di controllo, di cui al paragrafo 3.2.1 dell'allegato 4 - Capitolato tecnico, riscontri una non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente rilevato volta in ordine alla dotazione delle parti di ricambio.
12. La Consip, per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla predisposizione di ciascun strumento di cui all'art. 9 S, comma 21, applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
13. La Consip, per ogni mancato controllo di cui all'art. 9 S, comma 22, applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
14. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari al 0,1% (zero/1 per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo" comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.



15. La Consip si riserva di applicare una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari all' 1% (uno per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1;
 - ii. immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari all' 1% (uno per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1.
16. In caso di mancato adeguamento dell'organico delle risorse messe a disposizione della Consip rispetto ai termini fissati in sede di pianificazione, la Consip applicherà all'Impresa, per ciascuna risorsa e per ogni giorno di ritardo, una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) fino ad un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'intero importo contrattuale ferma restando la facoltà della Consip di risolvere il contratto.
17. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'eliminazione di vizi/difformità inerenti la verifica di conformità, di cui all'art. 8 S, comma 6, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).
18. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro" resta salvo il diverso termine indicato.
19. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
20. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
21. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
22. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
23. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 12 S "Corrispettivo",



comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S CORRISPETTIVO

1. Il massimale contrattuale globale, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € 1.650.000,00 = (unmilione seicentocinquanta mila/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____, __ = (____/____).

Tale massimale è suddiviso nei seguenti due sottomassimali:

- a) servizio di manutenzione dei Sistemi IT, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), pari a € 1.575.000,00 = (unmilione cinquecento settantacinquemila/00);
b) servizi professionali, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), pari a € 75.000,00 = (settantacinquemila/00).

I servizi di cui al precedente comma 1 lettera a) e b) verranno erogati, di volta in volta, solo per quanto attiene la lettera a) in virtù di quanto indicato nella Dichiarazione di inizio dei servizi e, successivamente al primo inoltro, nella **Lista degli apparati** di cui al precedente art.9 S comma 6 e per quanto attiene la lettera b) previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione, il tutto nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 14 S e 12 G.

2. Il suddetto massimale contrattuale globale è determinato sulla base:
a. dei seguenti canoni mensili per il servizio di manutenzione dei Sistemi IT, espressi in Euro, IVA esclusa:

<i>Servizio di manutenzione dei Sistemi IT con livello di servizio di tipo Lds1</i>	<i>Canone mensile €</i>
Lds1 classe A	
Lds1 classe B	
Lds1 classe C	
Lds1 classe D	
Lds1 classe E	
Lds1 classe F	
Lds1 classe G	
Lds1 classe H	
<i>Servizio di manutenzione dei Sistemi IT con livello di servizio di tipo Lds2</i>	<i>Canone mensile €</i>
Lds2 classe A	
Lds2 classe B	



LdS2 classe C	
LdS2 classe D	
LdS2 classe E	
LdS2 classe F	
LdS2 classe G	
LdS2 classe H	
<i>Servizio di manutenzione dei Sistemi IT con livello di servizio di tipo Lds3</i>	<i>Canone mensile €</i>
LdS3 classe A	
LdS3 classe B	
LdS3 classe C	
LdS3 classe D	
LdS3 classe E	
LdS3 classe F	
LdS3 classe G	
LdS3 classe H	

- b. delle seguenti Tariffe giorno/persona (feriale e festiva/notturna) per l'erogazione a richiesta dei Servizi Professionali, espressa in Euro, IVA esclusa:

<i>Servizi professionali</i>	Tariffa giorno/persona €
Sistemista senior - feriale	
Sistemista senior - festiva/notturna	

- Il massimale contrattuale globale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- Le tariffe ed i canoni mensili sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
- I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
- Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE



1. Per il pagamento dei canoni di manutenzione di cui al precedente art. 12 S comma 2 lettera a) l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata esclusivamente in base alle prestazioni effettivamente erogate nel periodo di competenza risultanti dalla Lista degli apparati inoltrata con la "Dichiarazione di inizio dei servizi" e successivamente in ragione della **Lista degli apparati** mensilmente inviata dal Committente di cui al precedente articolo 9 S comma 6.
2. Per il pagamento dei giorni/persona per l'erogazione a richiesta dei Servizi Professionali, di cui al precedente articolo 12 S, comma 2, lettera b), l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata esclusivamente in base alle prestazioni effettivamente erogate nel periodo di competenza, risultanti dal "Resoconto attività" di cui al precedente articolo 10 S, comma 5, calcolato sul corrispettivo giornaliero.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura, fatto salvo il buon esito della verifica di conformità di cui all'art.8 S in corso di esecuzione del contratto, sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità di cui al precedente art. 8 S comma 9, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ciascuna fattura, anche nel caso di RTI, dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività (manutenzione, servizi professionali), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.
5. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.



7. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa _____ presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

8. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
11. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.



12. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

ARTICOLO 14 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile all'Impresa, questa si impegna sin d'ora a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica, redatta in lingua italiana, ed i dati necessari al fine di consentire alla Consip stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.

2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 4 S "Proprietà dei prodotti in genere", art. 7 S "Produttività e risorse impiegate", art. 11 S "Penali", art. 15 S - "Obblighi in tema di



tracciabilità dei flussi finanziari”, art. 4 G “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 5 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, art. 6 G “Obblighi di riservatezza”, art.7 G “Brevetti Industriali e Diritti d’autore”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art.9 G “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”, art. 11 G “Cauzione”, art. 14 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 15 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 16 G “Subappalto”, art 19 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 20 G “Codice Etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 21 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa”.

4. Fermo quanto sopra, al contratto si applica quanto previsto dall’art.136 del D.Lgs 163/2006.
5. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti



l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Domenico Casalino

L'Impresa
il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente



considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 7 S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo 8 S - Verifica di conformità

Articolo 9 S - Servizio di Manutenzione dei Sistemi IT

Articolo 10 S - Servizi Professionali

Articolo 11 S - Penali

Articolo 12 S - Corrispettivo

Articolo 13 S - Fatturazione

Articolo 14 S - Risoluzione

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento- Modifiche e varianti in aumento

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante
